

**C N A**  
**P P C**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI



*presso il Ministero della Giustizia*

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

[direzione.cnapp@archiworld.it](mailto:direzione.cnapp@archiworld.it)  
[direzione.cnapp@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnapp@archiworldpec.it)  
[www.awn.it](http://www.awn.it)

# **CODICE DEONTOLOGICO**

## **degli**

# **Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior Italiani**

## **Art. 1**

(Finalità e ambito di applicazione)

**1. Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior, indicati per brevità nel presente Codice “Professionista” o “Professionisti”, ferme restando le competenze professionali previste dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una specifica figura professionale.**

2. Il presente Codice è l’emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all’albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all’albo nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all’esercizio professionale e nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile. Ogni professionista ha l’obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l’esercizio della professione nel superiore interesse sociale. A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.

3. Ove la prestazione sia resa all’estero, il Professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.

4. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.

# **TITOLO II**

## **DOVERI GENERALI**

## **Art. 2**

(Professionalità specifica)

1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l'uso di un titolo professionale non conseguito.
- 2. Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale.**
3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

## **Art. 3**

(Obblighi nei confronti del pubblico interesse)

1. Il Professionista ha l'obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunità all'interno della quale opera.
2. Il Professionista nell'esercizio della professione deve vigilare con diligenza sull'impatto che le opere da lui realizzate andranno a provocare sulla società e sull'ambiente.
- 3. Il Professionista, per l'attività urbanistico-edilizia svolta nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.**

## **Art. 4**

(Obblighi nei confronti della professione)

- 1. L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale e per l'utilizzo del relativo titolo.**
- 2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l'attività esercitata senza titolo professionale o in periodo di sospensione, l'uso di un titolo professionale non conseguito e l'uso improprio di titoli.**
3. Costituisce altresì grave illecito disciplinare il comportamento del Professionista che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo della professione o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.

4. Costituisce grave violazione alla correttezza professionale abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l'indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale.

5. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'Ordine presso cui si è iscritti.

6. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.

## **Art. 5**

(Lealtà e correttezza)

**1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.**

2. Il Professionista non deve, in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L'inosservanza di tale norma costituisce grave mancanza professionale. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un'opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.

3. Il Professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all'interno del sistema universitario italiano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## **Art. 6**

(Indipendenza)

1. Nell'esercizio dell'attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.

## **Art. 7**

(Riservatezza)

1. Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della medesima.
2. Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute anche occasionalmente.
3. Il Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l'incarico si perfezioni.

4. Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all'Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.

5. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio o delle commissioni dell'Ordine nonché gli Iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.

## **Art. 8**

**(Competenza e diligenza)**

**1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un'organizzazione adeguata.**

**2. Il Professionista deve comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.**

**3. Il Professionista deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.**

## **Art. 9**

(Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di **curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.**

2. **Il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l'infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare.**

**Art. 10**  
(Verità)

**1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.**

## **Art. 11**

(Legalità)

**1. Il Professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine.**

2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

4. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Professionista cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

5. Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria professionale.

6. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell'associazione di tipo mafioso.

## **TITOLO IV**

### **RAPPORTI ESTERNI**

## **Art. 13**

### **(Società tra professionisti)**

**1. I Professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio 2013, n° 34, è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.**

2. Sono ugualmente tenuti all'osservanza del codice deontologico i Professionisti presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell'Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183.

3. Se la violazione deontologica commessa dal Professionista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare dell'Architetto concorre con quella della società.

## **Art. 14**

### (Rapporti con i committenti)

1. Il rapporto con il Committente è di **natura fiduciaria** e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista deve eseguire diligentemente l'incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l'interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.

2. Il Professionista deve rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

3. Il Professionista non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.

4. Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.

# **TITOLO V**

## **RAPPORTI INTERNI**

## **Art. 19**

### **(Rapporti con i colleghi)**

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.

2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente accertarsi con il committente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al collega, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il Professionista prima di svolgere l'incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera. Sono fatti salvi i diritti d'autore.

3. L'iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.

4. Il Professionista chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione, dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Professionista sostituto deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista sostituto, gli eredi possono chiedere parere all'Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.

5. Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo deve agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.

6. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, deve informare preventivamente il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del Collega.

5. Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo deve agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.

6. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, deve informare preventivamente il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del Collega.

## **Art. 20**

### **(Concorrenza sleale)**

1. Nell'esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono rilevanza ai sensi dell'art. 11 comma 2:

a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;

b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull'autore della prestazione professionale;

c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;

d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro Professionista;

e) la qualificazione con modalità o l'uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale.

2. La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.

## **Art. 21**

### **(Rapporti con collaboratori e dipendenti)**

1. Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d'opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista deve compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, dovrà regolamentare i rapporti con costoro nel quadro di un rapporto unitario, con assoluta autonomia o indipendenza, senza che costoro risultino soggetti a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica e con ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione.

3. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è tenuto:

- a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell'art. 20;
- ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
- a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;
- a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell'inizio della collaborazione.

4. Il Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.

## **Art. 22**

### (Rapporti con tirocinanti)

1. Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l'adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche.

2. Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.

# **TITOLO VII**

## **POTESTÀ DISCIPLINARE**

## **Art. 37**

(Potestà disciplinare)

1. Presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di Disciplina istituito presso gli Ordini, la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all'articolo successivo.

3. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VIII, devono essere omogenee, adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

4. Ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice, l'azione disciplinare dovrà essere esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, essere disposta e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria.

5. L'azione giudiziaria non sospende l'azione disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.

**Art. 40**  
(Condotta)

1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.
2. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell'incolpato.
3. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

# **TITOLO VIII**

## **SANZIONI**

## **Art. 41**

### (Sanzioni)

1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono:

- a) l'avvertimento,
- b) la censura,
- c) la sospensione,
- d) la cancellazione.

Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

2. Ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme:

- è colposa, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dal Professionista e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;

- è dolosa, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui si fa dipendere l'esistenza della sanzione, è dal Professionista preveduta e voluta come conseguenza della propria azione od omissione.

3. Se ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme, colposa o dolosa, ha come effetto un danno, quale la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, una macchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico, affettivo e morale, costituisce circostanza aggravante per la violazione deontologica e sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore.

4. Ogni violazione deontologica colposa comporta la sanzione minima dell'avvertimento fino alla sanzione massima della sospensione per dieci giorni. Ogni violazione deontologica dolosa comporta la sanzione minima della sospensione per dieci giorni fino alla sanzione massima della cancellazione.

5. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione.

6. Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti commi sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore.

7. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

# **TITOLO IX**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **Art. 42**

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l'ambito di applicazione.

## **Art. 43**

(Aggiornamento del Codice deontologico)

1. Il Consiglio Nazionale delibera l'aggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge e degli indirizzi consolidatisi.

Art. 44  
(Entrata in vigore)

1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito [www.awn.it](http://www.awn.it) e vengono diffuse da ciascun Ordine con pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.